



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 22 settembre 2021 ex art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e ss.mm. e ii, nonché dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha assunto la seguente:

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Corsico (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

VISTA la richiesta di parere n. 19081 del 30 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Corsico (MI) ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 43 in data 02 agosto 2021;

VISTA l'ordinanza n. 66/2021 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft Teams"

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Corsico (MI) ha presentato una richiesta di parere volta a superare i dubbi interpretativi sull'applicazione della disciplina in materia di capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei comuni, introdotta con lo strumento della decretazione d'urgenza dal decreto legge n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 17 marzo 2020.

Inquadrata in premessa la cornice normativa di riferimento ed illustrato il principio di "sostenibilità finanziaria", che introduce una diversa modalità di governo della spesa corrente per personale dipendente in sostituzione del precedente meccanismo del turn over, dopo aver richiamato la giurisprudenza contabile formatasi in materia, il Sindaco rappresenta che il Comune si colloca nella fascia c.d. di virtuosità di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17/03/2020, e chiede l'avviso della Sezione in merito alla possibilità di procedere all'immediata sostituzione del personale cessato in corso d'anno.

Più nel dettaglio, posto che l'ente subirà nell'anno 2021 la cessazione di un considerevole numero di unità di personale (circa una ventina di dipendenti), l'istante chiede *“se le cessazioni di personale avvenute in corso d'anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità) possano essere sostituite immediatamente, visto che detta sostituzione non comporta alcuna variazione in aumento della spesa complessiva del personale dipendente rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e, pertanto, la sostenibilità finanziaria dei relativi oneri dovrebbe essere, per così dire, in re ipsa”*.

Anticipati gli effetti di una soluzione interpretativa negativa, in termini di impossibilità per l'ente di erogare taluni servizi istituzionali indispensabili per grave carenza di personale, cui sarebbe possibile ovviare attraverso un'interpretazione teleologicamente orientata del c.d. decreto “crescita” citato, l'Amministrazione comunale ha quindi meglio definito il dubbio ermeneutico chiedendo in definitiva quanto segue:

“di chiarire se il collocamento dell'ente nella fascia degli enti virtuosi consenta allo stesso di espandere la propria spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato (comprensiva degli incrementi di spesa per il nuovo personale e della spesa storica derivante dalla sostituzione del personale cessato) fino al limite del “valore soglia””.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Relativamente alla condizione soggettiva di ammissibilità, si rappresenta che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sopra citato, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Recita, altresì, che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane»*, così riproducendo letteralmente l'elencazione tassativa dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale lo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/Q MBG).

La richiesta di parere può dichiararsi ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Corsico (MI), soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente, poiché investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva, la disposizione contenuta nel predetto comma 8 dell'art. 7 della legge 131 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in *materia di contabilità pubblica*, la cui latitudine è divenuta oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Si richiamano i contributi apportati sul punto sia dalla Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere (5/AUT/2006; n. 9/SEZAUT/2009; vd. anche n. 3/SEZAUT/2014/Q MBG), sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Queste ultime hanno condiviso la linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, laddove nella deliberazione n. 5 del 2006 è stata privilegiata un'accezione di contabilità pubblica rigorosamente inerente ad attività contabili in senso stretto, che assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale

l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

L'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, di converso, le investirebbe di una funzione di consulenza generale delle autonomie locali, in spregio dello stesso limite della "materia di contabilità pubblica" posto dal legislatore ex art. 7, comma 8, citato, e con l'effetto ulteriore di inserire la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, sui quali è invece chiamata ad esercitare il controllo nella veste di organo esterno e neutrale.

Alla luce di quanto esposto, non sono condivisibili quelle coordinate interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.

In termini esplicativi, la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che *"se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico"*.

Al contempo le Sezioni riunite medesime, nella pronuncia sopra richiamata, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica dell'accezione "materia di contabilità pubblica", che sposta *"l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*; a corollario di tale assunto, sono state ricomprese nella funzione consultiva della Sezione regionale di controllo *"quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di*

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, ne deriva che nella portata della nozione di “materia di contabilità pubblica” vengono ricondotte talune materie, le quali, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa degli enti territoriali, in gran parte corrente, idonea quindi ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, si ripercuotono direttamente sugli equilibri di bilancio.

Tutto ciò premesso, ulteriori requisiti sostanziano la condizione di ammissibilità, dal lato oggettivo, della richiesta di parere, quali la formulazione di quesiti che non siano attinenti a casi concreti o che non implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all'adozione di concreti atti di gestione, per l'inevitabile risultato, altrimenti, di tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un'inammissibile funzione di controllo preventivo.

In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Il carattere generale ed astratto del quesito che, pur traendo origine da una situazione concreta dell'Ente, chieda chiarimenti sulla questione giuridica sottostante e sulla linea

interpretativa di portata generale della norma di contabilità pubblica di riferimento, costituisce un ulteriore presupposto di ammissibilità della richiesta di parere.

Del pari non sono scrutinabili nel merito tutti quei quesiti sottoposti al vaglio della magistratura contabile che sottendano interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali. (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014).

La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica", trattandosi di fattispecie in cui i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico, conoscibili dal giudice naturale di appartenenza.

Limitatamente a tale profilo, si richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, n. 24/SEZAUT/2019/Q MBG, secondo cui *la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari"*.

In siffatto contesto giurisprudenziale, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché attiene alla materia della contabilità pubblica, posto che il quesito concerne la corretta interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica in materia di personale con particolare riguardo alla capacità assunzionale dell'ente locale.

Siffatta interpretazione, confermata dalla giurisprudenza della Sezione delle Autonomie, trova altresì conferma anche in alcune sentenze della Corte costituzionale, che, con riferimento alla spesa per il personale, ha evidenziato come tale voce di costo, costituisca non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente (cfr. Corte cost. n. 61 del 2011).

Nonostante la disciplina applicabile al caso concreto e l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti in tale fattispecie normativa siano noti all'Ente, avendo lo stesso citato tutti i più recenti pareri resi da diverse Sezioni regionali di controllo, il Collegio ritiene la richiesta di parere ammissibile poiché volta ad ottenere indicazioni interpretative in chiave generale e astratta in ordine alla complessa base normativa dettata dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 30 aprile 2019, così come attuato dal D.P.C.M. 17 marzo 2020.

MERITO

L'articolata richiesta di parere del Comune di Corsico involge la tematica degli spazi assunzionali degli enti locali, previsti dalla novella legislativa del 2019 attuata con il decreto 17 marzo 2020, sopra menzionati, e successivamente chiariti dalla Circolare interministeriale esplicativa dell'8 giugno 2020, con un focus particolare sulla normativa applicabile ai c.d. "enti virtuosi".

Nello specifico, il quesito formulato dal Sindaco è volto a conoscere se le cessazioni di personale avvenute in corso d'anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità) possano essere sostituite immediatamente considerando che non vi sarebbe alcuna variazione in aumento della spesa complessiva del personale dipendente rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

In via preliminare la Sezione prende atto di come la nuova disciplina in discorso, introduttiva di una diversa modalità di computazione dello spazio assunzionale dell'ente in sostituzione della normazione preesistente, sia ben nota all'istante che ha arricchito, altresì, la richiesta di parere con i recenti precedenti giurisprudenziali della magistratura contabile.

Come già evidenziato nelle precedenti delibere richiamate dal rappresentante legale dell'ente, la legge introduce per i comuni una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Si tratta di una diversa disciplina che soppianta le regole improntate al criterio del c.d. turn over, fondando il computo della capacità assunzionale sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale,

differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Ne deriva, conseguentemente, una responsabilizzazione dell'ente medesimo sul versante della riscossione delle entrate e nella definizione, con modalità accurate, del FCDE (cfr. Corte dei conti - Sezione di controllo per la Lombardia - deliberazioni nn. 74/PAR, 93/PAR, 98/PAR e 109/PAR del 2020; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 32/2020/PAR e 55/2020/PAR).

In linea con quanto già osservato a livello giurisprudenziale, la *ratio legis* sottesa alla diversa modalità di computo dello spazio assunzionale degli enti consiste nel sollecitare la capacità di riscossione delle entrate dell'ente, il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali, in quanto definisce un parametro finanziario " ...di flusso, a carattere flessibile..." che dovrà essere aggiornato ogni anno sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto approvato da considerare (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia/24/2021/PAR).

Dal tenore letterale art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, secondo cui "*...i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione...*", inoltre, si ricavano in senso univoco le ulteriori condizioni subordinanti le assunzioni del personale tempo indeterminato. Si tratta dei presupposti individuati sia nell'adozione e nella coerenza delle assunzioni con i piani triennali dei fabbisogni di personale - che, peraltro, sono strumenti programmatori flessibili allo *jus superveniens* in materia di spesa del personale - sia nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, che

non consente all'ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un'ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 74/2020/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte delibera n. 106/2021/SRCPIE/PAR; Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 15/2021/PAR).

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, citato, sono state definiti con il decreto del 17 marzo 2020,:

- le fasce demografiche (art. 3);
- i valori-soglia di massima spesa del personale, riportati nella Tabella 1 all'art. 4, che al comma 2 prevede la possibilità, per i comuni che si collocano al di sotto dei valori medesimi, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato sino ad una spesa complessiva rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, non superiore al valore soglia di ciascuna fascia demografica;
- in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, le percentuali massime annuali di incremento della spesa del personale registrata nel 2018 - riportati nella Tabella 2 - per le assunzioni di personale a tempo indeterminato in favore dei comuni che si collocano al di sotto del valore soglia (c.d. enti virtuosi), con possibilità di derogarvi nella stessa finestra temporale utilizzando, in alternativa, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (c.d. resti assunzionali), fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica e le altre condizioni dettate dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (art. 5).

Tale previsione va ricondotta nell'ambito di una deroga alla specifica misura finalizzata a rendere graduale la dinamica della crescita della spesa di personale dei c.d. comuni virtuosi, consentendo loro l'utilizzo, in alternativa, dei più favorevoli resti assunzionali.

Difatti, le percentuali individuate dalla Tabella 2 rappresentano valori incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe (e non si aggiunge a) quello

individuato per le annualità precedenti. Conseguentemente nel periodo 2020-2024, ogni incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire l'aumento derivante dalla percentuale eventualmente già "utilizzata" nelle annualità precedenti.

La regola generale dell'imprescindibilità del principio della sostenibilità finanziaria, sulla base della nuova normativa, primaria e secondaria, recata rispettivamente dall'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 e dalle norme del decreto attuativo 17 marzo 2020, soffre l'eccezione, legislativamente prevista dallo stesso art. 33, comma 2, citato, per i comuni virtuosi inferiori ai 5000 abitanti che partecipano a una Unione e per i quali la maggiore spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all'assunzione di almeno un'unità di personale a tempo indeterminato; ne deriva che in riferimento a tale fattispecie normativamente prevista, ai sensi del combinato disposto della norma in commento e della relativa previsione di attuazione di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto 17 marzo 2020, è consentito ai predetti enti l'assunzione in deroga alla soglia di appartenenza, pur tuttavia ancorata all'importo massimo di 38.000 € (cfr. circolare esplicativa del 3 giugno 2020).

La Sezione, ravvisando in quest'ultima disposizione una deroga alla disciplina a carattere generale che individua esclusivamente nella sostenibilità finanziaria sopra declinata la capacità assunzionale dei comuni, ritiene la disposizione stessa riferita ad una fattispecie particolare, che il legislatore ha ritenuto meritevole in via eccezionale di essere diversamente regolata; motivo in sé sufficiente a rendere la norma in parola non suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa considerati, conformemente al disposto di cui all'art. 14 delle preleggi al codice civile.

Alla luce di quanto precede, con riferimento al quesito articolato dall'ente istante, non può che ribadirsi il principio - peraltro già enunciato in precedenti pronunce della Sezione regionale di controllo per la Lombardia - a mente del quale anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale del comune. Tale capacità assunzionale, come visto, deve essere improntata al "principio della

sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa sopra richiamata (vd. artt. 3, 4, e 5 del D.M. 17 marzo 2020). Resta ovviamente salva la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rispetti le condizioni normativamente previste, di utilizzare la facoltà disciplinata dal terzo comma del sopra richiamato art. 5; ipotesi quest’ultima, tuttavia, non sovrapponibile al caso di specie, che pertanto rientra nel perimetro della normativa generale (vd. deliberazioni nn. 93 e 112/2020/PAR e n. 85/2021/PAR).

Ne deriva che non assume autonomo rilievo l'asserita invarianza in aumento della spesa complessiva del personale dipendente, derivante dalle sostituzioni prospettate dall'ente stesso, rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato, a parere dell’ente dimostrativa in sé del rispetto del principio della sostenibilità finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, in riscontro al quesito in definitiva formulato dal comune istante, la Sezione osserva come l’ente virtuoso sia sempre tenuto a verificare preliminarmente il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale in sede di sostituzione di quello cessato in corso d'anno.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune: *“La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del D.L. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato; ipotesi quest’ultima, tuttavia, non sovrapponibile nel caso di specie, che pertanto rientra nel perimetro della disciplina normativa generale, conformemente al disposto di cui all’art. 14 delle preleggi al codice civile”.*

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 22 settembre 2021.

Il Relatore
(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente
(dott.ssa Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

24 settembre 2021

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)